COMUNE DI SAN CRISTOFORO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

☐ **ORIGINALE** ☒ **COPIA** **N. 17** **Data 22/04/2024**

OGGETTO **Tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva anno 2024 - Approvazione**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventidue** del mese di **aprile**, alle ore 22,30, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	FERRARI Fabio	Sindaco	X	
2	GHIO Monica	Vice Sindaco	X	
3	BRENGI Stefano	Assessore	X	

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: ==

Presiede il Sig. FERRARI Fabio nella sua qualità di SINDACO

Partecipa alla seduta la dott.ssa Bianchi Raffaella, vice segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la legge 27/12/2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, commi da 651 a 654, della legge 27/12/2013, n. 147 dispone in materia di criteri tariffari TARI e di copertura dei costi del servizio, stabilendo in particolare al comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 "*I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*";

- che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato attivato nel Comune di San Cristoforo il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale di San Cristoforo;

- che il servizio è svolto dalla Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;

Dato atto:

che l'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito alla Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione di capitali, sulla base della valutazione di costi efficienti e del principio "chi inquina paga", nonché di approvazione delle tariffe definite ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento e verifica della corretta redazione dei paini di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

che la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 3/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei coefficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

che la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022/2025 adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

che la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

che la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

che il decreto legislativo n. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

che il decreto legislativo 03/09/2020 n. 16, in attuazione della direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 152/2006 riguardanti la classificazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico mediante avvio al recupero con ricorso al mercato;

che l'articolo 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, prevede che le *funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica compresi quali appartenenti al settori dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambito o bacini territoriali ottimali … cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;*

che, in coerenza con tale previsione normativa, la Regione Piemonte ha, in ultimo, disciplinato, con legge regionale 10/01/2018 n. 1, modificata dalla legge regionale 16/02/2021 n. 4, gli ambiti territoriali ottimali per il funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;

che con nota in data 04/11/2021 l'Assessore Regionale all'Ambiente ha stabilito di confermare le funzioni di Ente Territorialmente competente, di cui alle deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/RIF e 363/2021/R/RIF, in capo ai Consorzi di

area vasta esistenti, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche in materia di approvazione dei piani economico finanziari stabilite, nelle more della completa attuazione e piena operatività della previsione di cui all'art. 10, comma 5 -bis della legge regionale n. 1/2018, che assegna tale competenza alla Conferenza d'Ambito Regionale;

Considerato:

che con Delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) imponendo di adeguare le previsioni dei Regolamenti per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva precedentemente adottati;

che con deliberazione n. 11 in data 27/4/2023 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, elaborato sulla base delle modifiche introdotte dal Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF), suddette;

Considerato, pertanto, che per l'anno 2024:

- è applicata la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione n. 11 in data 27/4/2023 che stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe;
- il gettito annuo della Tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, raccolta e trasporto e smaltimento, trattamento e recupero, dei costi di spazzamento e lavaggio strade ed aree pubbliche, come determinati annualmente nel Piano Finanziario, di cui all'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di San Cristoforo in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Visto:

che l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30/12/2021 n. 228, convertito dalla legge 25/02/2022 n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge 17/05/2022 n. 50/2022, convertito dalla legge 15/07/2022 n. 91/2022 dispone che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione di rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

che ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva approvato con deliberazione consiliare n. 8 in data 29/4/2023 "*Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine fissato da norme statali. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, in caso di mancata deliberazione si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente*";

Preso atto che

1. con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 27/04/2023 è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per i servizi di igiene ambientale per gli anni 2022-2025;
2. con deliberazione n. della Giunta comunale in data 22/04/2024 è stato approvato l'aggiornamento biennale obbligatorio anno 2024 – 2025 del servizio rifiuti urbani MTR-2 - anni 2022-2025, inviato dal CSR - Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese in data 09/04/2024 al Comune di San Cristoforo con nota Prot. n. 449/24;

Vista la relazione tariffe 2024, pervenuta a questo Comune a mezzo PEC del 12/04/2024 Prot,1048 allegata alla presente deliberazione;

Considerato che, in attuazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 27/04/2023, la struttura tariffaria in forma trinomia è così articolata:
quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;

- quota variabile calcolata, rapportata alle quantità di rifiuti differenziati conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, fatta eccezione dei costi coperte con la quota variabile misurata;
- quota variabile misurata, riferita ai livelli individuali di Rifiuti Urbani Residui (RUR) quantificati a seguito di misurazione per singola utenza, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto, conferimento ad impianto, trattamento e smaltimento di tali rifiuti soggette a misura applicata tramite tariffa in €/kg ai quantitativi conferiti dall'utenza, trasformati in peso in caso di pesatura indiretta tramite il coefficiente di peso specifico (k/peso);
- La quota fissa e la quota variabile calcolata, articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e stabilite per ogni annualità nella delibera tariffaria, sono determinate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1 4.2 4.3 e4.4 dell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
- la quota variabile misurata è commisurata alla quantità dei Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare;

Considerato altresì che, al fine di procedere attraverso un graduale passaggio della struttura tariffaria in modalità binomia a quella trinomia, risulta necessario un periodo di transizione di orizzonte pluriennale, già in atto a partire dall'anno 2022, in coerenza con l'evoluzione di allocazione dei costi dei servizi di igiene ambientale e con l'andamento dei quantitativi dei conferimenti di Rifiuti Urbani Residui, che possa portare dalla copertura di tutti i costi variabili attraverso la tariffa a misura alla copertura dei soli costi afferenti alla gestione del R.U.R.;

Valutato pertanto che la determinazione delle tariffe per l'anno 2024 è effettuata, al fine di garantire equilibrio tariffario nell'ambito delle categorie di utenze, in continuità con gli esercizi precedenti, nella fase di transizione della struttura binomia a quella trinomia, mediante applicazione anche dei coefficienti di produttività Kb e Kd (coefficienti di produttività dei rifiuti) di cui al D.P.R. n. 158/1999 con valori medi o comunque contenuti entro i limiti di oscillazione previsti dall'art. 1 comma 652 della legge n. 147/2013;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non ha riflessi sul bilancio del Comune e non occorrono pertanto modifiche al bilancio di previsione approvato in quanto la tariffa rifiuti è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio gestione rifiuti urbani, individuato nella Società Econet srl, soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti ed assimilati nel Comune di San Cristoforo, in conformità a quanto disposto dall'art.1, comma 668, della legge 147/2013;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di cui sopra, con votazione resa in forma palese,

DELIBERA

Di approvare le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva utenze domestiche e utenze non domestiche, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Comune di San Cristoforo - anno 2024, corredate di addendum utenze comunali - rifiuto vegetale - utenze socio sanitarie e relazione illustrativa, riportati in Allegato A parte integrante della presente deliberazione;

Di dare atto:

che il Piano Economico Finanziario del ciclo integrato del Servizio Rifiuti Urbani per gli anni 2022-2025 comprende i costi di spazzamento e lavaggio strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e i costi di trattamento e recupero e smaltimento dei rifiuti;

1. che la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle tariffe, è stabilita per l'anno 2024 come indicato nel prospetto Tariffe parte integrante della presente deliberazione;
2. che la determinazione della tariffa variabile a conferimento dei rifiuti indifferenziati è stabilita per l'anno 2024 in €/Kg. 0,77986, come indicato nel prospetto Tariffe parte integrante della presente deliberazione;

che per l'anno 2024 il coefficiente di peso specifico del rifiuto secco residuo ai fini del calcolo della tariffa corrispettiva puntuale è determinato in misura pari a 0,155 Kg/lt., come indicato nel prospetto Tariffe Allegato A parte integrante della presente deliberazione;

3. che le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva sono finalizzate al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di igiene ambientale previsti nel PEF;

Di prendere atto che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di San Cristoforo, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013.

Copia della presente deliberazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n, 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to Ferrari Fabio

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Raffaella Bianchi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 22/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Raffaella Bianchi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 D.Lgs. n. 267/2000)
Lì, 22/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Odone Carla

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 28/05/2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Raffaella Bianchi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 7/06/2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Raffaella Bianchi

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Lì, 07/06/2024 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

